

ALL.A

COMUNE DI PINETO

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

ART. 1 FINALITA'

1. Il servizio di Trasporto Scolastico è organizzato dall'amministrazione Comunale ed è diretto soprattutto ai cittadini residenti al di fuori dell'area urbana e quindi agli alunni della fascia dell'obbligo iscritti nelle scuole di "STRADARIO", situate entro il territorio comunale.

Per stradario s'intende il territorio comunale di competenza di ogni scuola individuato da una Commissione composta dall'Assessore alla Pubblica Istruzione, che la presiede e la convoca, dai dirigenti delle scuole statali materne e dell'obbligo aventi sede in Pineto, o loro delegati, e dal funzionario comunale responsabile del servizio pubblica istruzione, o suo delegato.

La funzione di segretario della Commissione è svolta dal funzionario comunale o dal suo delegato.

2. Detto servizio costituisce intervento volto a concorrere all'effettiva attuazione del Diritto allo Studio, per assicurare la frequenza scolastica agli alunni e studenti della scuola materna e dell'obbligo.

3. Il servizio è espletato dal Comune nell'ambito delle proprie competenze stabilite dal Decreto Legislativo 112/98, dalla L.R. 11/99 e dalla legislazione regionale in materia di Diritto allo Studio.

ART. 2 ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

1. L'organizzazione del Servizio di Trasporto Scolastico è curata dal Settore della Pubblica Istruzione.

2. Il Settore Pubblica Istruzione predispone ogni anno un progetto di linee di trasporto scolastico, con relativo orario, elaborato sulla base delle richieste presentate dai singoli utenti al momento dell'iscrizione alla scuola di competenza, e tenendo conto delle esigenze degli utenti e delle esigenze di sicurezza ed efficienza del servizio.

Il Settore potrà avvalersi della consulenza della Polizia Urbana.

3. Il servizio è destinato prioritariamente agli alunni residenti o domiciliati in zone periferiche del Comune di Pineto e nelle sue frazioni che, a causa della distanza abitazione - scuola, hanno difficoltà oggettiva a raggiungere la sede scolastica di competenza in base allo "stradario".

4. Il servizio di trasporto ha inizio in coincidenza con l'avvio dell'orario scolastico definitivo e termina con l'ultimo giorno di scuola previsto dal calendario scolastico.

5. Le linee di trasporto sono definite sulla base dei seguenti criteri:

A)La linea resta attiva solo se il numero di utenti è superiore a -10-;

B)Sono prese in considerazione solo le richieste degli alunni residenti o domiciliati nel territorio comunale compreso nello “stradario”. Tale criterio è derogabile per gli alunni “fuori stradario” a condizione che,nell’anno precedente,siano già stati utenti del servizio, per lo stesso percorso;

C)Il servizio è attivato solo per gli utenti residenti o domiciliati ad una distanza superiore a Km0,800 dalla scuola di competenza,per gli utenti che frequentano la scuola elementare e media, ed a KM. 0,600, per quelli che frequentano la scuola materna;

Gli utenti che, alla data di adozione del presente regolamento, usufruiscono del servizio, fino al termine del ciclo scolastico che frequentano alla suddetta data, potranno usufruirne per lo stesso percorso, anche se residenti o domiciliati ad una distanza dalla scuola frequentata inferiore ai limiti dianzi stabiliti.

D)Non sono previste fermate su strade private;

E) In deroga a quanto stabilito alla precedente lettera D), possono essere istituite fermate su strade private quando la distanza dell’abitazione di residenza o domicilio dell’utente dall’incrocio con la strada di pubblico transito è superiore a Mt. 100, semprechè la strada privata sia percorribile dai mezzi adibiti al servizio in condizioni di sicurezza e sia disponibile in prossimità della fermata, un’area sufficientemente ampia e sicura per effettuare l’inversione di marcia. Nel caso suddetto, sono ammesse fermate lungo la medesima strada privata anche in prossimità delle abitazioni che si trovano ad una distanza dall’incrocio inferiore a quella di cui sopra;

F) quando, per raggiungere il capolinea e, conseguentemente invertire la marcia del mezzo, occorre necessariamente percorrere una strada privata la fermata su detta strada può essere effettuata anche prescindendo dalla distanza minima stabilita al precedente punto E)

6. Il servizio può non essere effettuato in caso di uscite scolastiche anticipate rispetto al normale orario per assemblee sindacali o scioperi parziali del personale docente. Qualora lo consenta il numero di alunni per i quali è prevista l’uscita anticipata e, comunque, solo se la preventiva informazione perverrà dalle autorità scolastiche con anticipo di almeno due giorni lavorativi per l’Ente, il servizio sarà effettuato, parzialmente o completamente, osservando la seguente priorità: Scuole Materne - Elementari - Medie. Anche in caso di uscite anticipate dovute a motivi straordinari ed urgenti (es. ghiaccio sulle strade, o improvvise e abbondanti nevicate in orario scolastico) potrà non essere assicurato il normale servizio. Il servizio, parimenti, potrà subire sospensioni o ritardi in caso di sciopero del personale comunale addetto, senza che ne possa derivare alcuna responsabilità per il Comune

7. La responsabilità dell’autista e, del personale del mezzo adibito al trasporto scolastico è limitata al trasporto degli utenti, per cui, una volta che essi siano scesi alla fermata, nell’orario previsto, salvo giustificati ritardi, nessun altro compito, e connessa responsabilità, compete al personale comunale per la vigilanza e l’accompagnamento degli utenti medesimi in particolare, per quanto riguarda l’attraversamento di strade, eventualmente necessario per raggiungere le rispettive abitazioni dalla fermata.

ART. 3

ISCRIZIONI

1. L'iscrizione al servizio di Trasporto Scolastico dovrà essere formalizzata dalle famiglie interessate, anche da un solo esercente la potestà genitoriale, in concomitanza con le annuali iscrizioni scolastiche, solitamente nel mese di gennaio, per poterne usufruire nel successivo anno scolastico. Per la richiesta, che, per sopravvenute esigenze familiari o altri motivi, potrà essere revocata entro il mese in cui inizia l'anno scolastico cui essa si riferisce, occorre compilare e sottoscrivere l'apposito stampato, da consegnare al Settore Pubblica Istruzione entro i termini dallo stesso indicati.

2. Agli utenti ammessi a fruire del Servizio è rilasciato dall'Ufficio Pubblica Istruzione, a partire dal mese di settembre successivo a quello d'iscrizione, un apposito tesserino d'iscrizione con fotografia, che deve essere mostrato al conducente ogni qualvolta gli utenti stessi usufruiscono del trasporto. Il tesserino contiene, oltre agli spazi per la fotografia e per l'indicazione delle generalità dell'utente e della scuola frequentata, sei riquadri per le vidimazioni annuali. Per ogni iscrizione che segue il rilascio, il tesserino deve essere vidimato dall'Ufficio suddetto nel successivo mese di settembre. Qualora l'utente non esibisca il tesserino, o esibisca il tesserino non vidimato, l'autista invia la relativa segnalazione all'ufficio competente che ne informa i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale, invitandoli a munire l'utente, se ne è sprovvisto, o a sottoporre a vidimazione il tesserino di cui è in possesso.

3. Qualora, entro un congruo termine fissato e comunicato dall'ufficio pubblica istruzione, l'utente non sarà stato provvisto di tesserino, o questo non sia stato sottoposto a vidimazione, con provvedimento dell'ufficio medesimo, potrà disporsi nei suoi confronti l'esclusione dal servizio fino al rilascio del tesserino medesimo o alla vidimazione dello stesso. In ogni caso, l'utente sarà escluso dal servizio fino al pagamento del contributo annuale di cui al successivo art. 5

4. Per il rilascio del tesserino deve essere effettuato il versamento sul c.c. postale del Comune, di L. 5.000, pari ad Euro 2,58, a titolo di rimborso Spese, comprese quelle per istruttoria, determinato forfettariamente. Il versamento non è dovuto dagli utenti esentati dal pagamento del suddetto contributo annuale. L'importo del rimborso per il rilascio del tesserino può essere aggiornato annualmente.

ART. 4

TRASPORTO ALTRI SERVIZI

USCITE DIDATTICHE

1. All'inizio di ogni anno scolastico l'Ufficio Settore Pubblica Istruzione comunicherà ai dirigenti delle scuole i cui alunni usufruiscono del servizio le modalità delle uscite didattiche che potranno essere effettuate nel corso dell'anno ed il monte ore utilizzabile per le uscite delle scuole materne, elementari e medie. Tale determinazione potrà subire modifiche per esigenze di compatibilità di bilancio.

2. Le uscite didattiche, richieste con apposito modulo al Settore Pubblica Istruzione con almeno 5 (cinque) giorni, lavorativi per il Comune, di preavviso, potranno essere effettuate

tutti i giorni dalle ore 09,30 alle ore 12,00, il sabato, dalle ore 08,30 alle ore 12,15. Il Settore Pubblica Istruzione si riserva comunque di concedere l'autorizzazione in base alla disponibilità dei mezzi e secondo l'ordine cronologico delle prenotazioni. Le uscite didattiche effettuate per iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale non saranno computate nel monte ore. Soddisfatte le esigenze del servizio scolastico i mezzi adibiti al servizio potranno essere utilizzati, nel rispetto delle prescrizioni di omologazione ed immatricolazione, per il trasporto di minori che frequentano attività gestite direttamente dal Comune o in collaborazione con i privati.

ART. 5 PAGAMENTO DEL SERVIZIO

1. L'iscrizione al servizio di trasporto scolastico comporta il pagamento di un contributo per tutta la durata dell'anno scolastico.
2. Con apposito provvedimento consiliare, è istituita la relativa tariffa.
3. Con lo stesso provvedimento sono previste e disciplinate le modalità di pagamento del contributo nonché le esenzioni.
4. La tariffa potrà essere aggiornata annualmente.
5. Non si fa luogo a rimborso della quota di contributo versato, sempreché la rinuncia non sia comunicata per iscritto al Comune entro il mese in cui inizia l'anno scolastico cui essa si riferisce.

ART. 6 NORME GENERALI

1. L'accoglimento della richiesta d'iscrizione al Servizio di trasporto scolastico prevede l'impegno da parte del genitore dell'utente al pagamento della tariffa fissata ed al rispetto assoluto del presente regolamento.
2. L'utente dovrà essere presente alla fermata all'orario stabilito.
3. Un genitore o altra persona maggiorenne esercente la potestà genitoriale, o, comunque, autorizzata per iscritto da almeno un esercente detta potestà con dichiarazione che costituisca anche liberatoria per il Comune, deve essere sempre presente alla fermata sia al momento della salita dell'utente sul mezzo, sia al momento della discesa. Qualora l'esercente la potestà genitoriale ritenga l'utente idoneo a recarsi senza un accompagnatore adulto dall'abitazione alla fermata e/o viceversa, deve, al momento dell'iscrizione, o successivamente, rilasciare all'ufficio competente un'apposita dichiarazione liberatoria. Dette dichiarazioni possono essere raccolte dagli autisti dei mezzi che effettuano il servizio, che, a loro volta, le consegnano al competente ufficio.
4. Gli utenti che tengono comportamenti irrispettosi o tali da turbare il buon funzionamento del servizio o da compromettere la sicurezza degli altri trasportati e del personale addetto al servizio, sono soggetti a richiamo scritto, che è portato a conoscenza degli esercenti la potestà genitoriale.
In caso di recidiva l'utente, con provvedimento dell'ufficio pubblica istruzione, può essere sospeso dalla fruizione del servizio. La durata della sospensione, tenuto conto della gravità

delle infrazioni e della recidiva può variare da un periodo minimo di quindici giorni fino all'intera residua durata dell'anno scolastico in corso al momento dell'adozione del provvedimento. In caso di sospensione non si fa luogo a rimborso del contributo versato relativamente al periodo in cui l'utente non usufruisce del servizio.

5. In caso di danni arrecati al mezzo, i/il genitori/e o, comunque, il/gli esercente/i la potestà genitoriale sono chiamati a risarcire il danno.

6. L'Amministrazione Comunale può prevedere, qualora ne ravvisi la necessità, la presenza di un accompagnatore a bordo del mezzo adibito al servizio anche nei casi in cui detta presenza non è obbligatoria.

ART 7

ISTITUZIONI SCOLASTICHE AMMESSE AD USUFRUIRE DEL SERVIZIO

1. Il servizio è assicurato per gli alunni delle scuole materne e dell'obbligo aventi sede nel territorio comunale ed è assicurato, alle stesse condizioni e con le stesse modalità stabilite per le scuole statali, anche per le scuole materne non statali aventi sede a Pineto che ne fruiscono alla data di adozione del presente regolamento.

2. Apposite convenzioni disciplineranno l'eventuale estensione del servizio, se richiesta, agli alunni di altre scuole materne o dell'obbligo non statali che saranno, eventualmente, istituite in futuro entro il territorio comunale.

3. Per gli alunni delle scuole materne non statali di cui al precedente comma 1, in considerazione delle caratteristiche dei bacini d'utenza delle scuole suddette, il servizio è assicurato senza vincoli di "stradario".